

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
circa l'esonero fiscale a favore dei Consorzi di pubblica utilità  
per i beni destinati al conseguimento dello scopo consortile :  
risposta alla mozione 5 dicembre 1955 degli on.li Darani e confirmatari  
(del 20 luglio 1956)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Nella seduta del 5 dicembre 1955 di codesto Gran Consiglio gli onorevoli Darani, Boffa, Cattori, Tamburini e Pellegrini P. hanno presentato una mozione del seguente tenore :

*« I sottoscritti deputati, valendosi delle facoltà loro concesse dal regolamento del Gran Consiglio, ritenuto rispondente ad equità e giustizia esonerare dal pagamento dell'imposta tutti i beni destinati a un pubblico servizio, richiamata la decisione governativa n. 7310 del 15 novembre 1910 sull'esonero delle « golene » dei consorzi;*

*presentano la seguente mozione :*

*Il Consiglio di Stato è invitato a modificare o completare gli art. 16 e 71 della legge tributaria dell'11 aprile 1950 nel senso di esonerare dall'imposta, rispettivamente dalla tassa immobiliare, anche i consorzi di pubblica utilità per tutti i beni destinati al conseguimento dello scopo consortile ».*

Dalle indagini eseguite dall'Amministrazione cantonale delle pubbliche contribuzioni risulta che per ciò che ha riferimento all'imposta cantonale, la portata finanziaria della mozione è di scarso peso. Maggiore potrebbe invece essere la conseguenza a danno dei Comuni e segnatamente dei Comuni rurali.

Ci pregiamo trascrivere qui il rapporto della Amministrazione cantonale delle pubbliche contribuzioni, a delucidazione dei singoli punti di questione.

« 1. IMPOSTA CANTONALE (art. 16 LT)

a) *Imposta cantonale ordinaria* : E' chiesta in primo luogo l'esenzione fiscale dei beni appartenenti a consorzi di pubblica utilità in quanto destinati al conseguimento dello scopo consortile.

A tal proposito giova far rilevare come, nell'ambito di una interpretazione oltremodo lata dei disposti di legge, i beni di natura immobiliare appartenenti agli enti in esame già sono oggi considerati esenti da imposizione, in quanto destinati a scopi di pubblica utilità. Per effetto di tale norma, su un totale di beni immobili (stima) di Fr. 1.486.000,— appartenenti a Consorzi ritenuti di pubblica utilità, Fr. 643.000,— già risultano esentati dalla regolare imposizione. Il rimanente importo globale di fr. 842.000,—, assoggettato all'imposta, è costituito da beni immobili la cui destinazione non può essere ritenuta volta al pubblico interesse e la cui esenzione non torna di conseguenza né giustificata né applicabile (immobili destinati ad uso privato).

Per quanto concerne i beni mobiliari appartenenti agli stessi enti, occorre far notare che la chiesta esenzione pure non trova giustificazione di sorta. Infatti l'elemento dell'interesse pubblico non si riscontra per questi beni che al momento in cui essi sono di fatto investiti per scopi di tale natura : il semplice accantonamento in vista di probabili futuri

investimenti non riesce da solo a giustificare il trattamento invocato. L'ammontare totale dei beni mobiliari regolarmente tassati ai fini delle imposte cantonali raggiunge i Fr. 504.200,—. Prescindendo da quanto più sopra esposto, gli effetti finanziari derivanti allo Stato dalla accettazione della mozione si riassumono in una perdita annua di circa Fr. 3/4.000,—.

b) *Tassa immobiliare cantonale (art. 58 LT)*: L'assoggettamento dei beni immobiliari di cui alla presente, alla tassa immobiliare cantonale, viene a cadere a seguito di una recente decisione della Commissione cantonale di ricorso (v. dec. 2 febbraio 1956 A 45), che stabilisce che i disposti di cui all'art. 58 LT non sono applicabili alle «altre persone giuridiche» (associazioni, fondazioni, corporazioni, legati, benefici e simili) di cui all'art. 54 LT. Nessun onere fiscale deriva pertanto a tali enti per effetto della applicazione dell'art. 58 relativo alla tassa immobiliare cantonale.

## 2. TASSA IMMOBILIARE COMUNALE (art. 71 LT)

E' chiesta nella mozione pure l'esenzione della tassa immobiliare comunale. Un'esenzione automatica, per riflesso della applicazione dei disposti valevoli ai fini della imposta cantonale, non può essere invocata a motivo del fatto che l'art. 71 relativo alla tassa immobiliare comunale elenca in modo preciso i beni sui quali la tassa speciale comunale è prelevata e quelli che dalla stessa sono esentati. Una completazione del testo di legge nel senso di una più vasta possibilità di esenzione, in conseguenza del riconoscimento del concetto della pubblica utilità, non sembra poter essere prospettata per gli effetti svantaggiosi della stessa sugli introiti di vari Comuni, segnatamente rurali, presso i quali la riduzione ulteriore di ente imponibile potrebbe anche causare indesiderati contrattempi».

Il Consiglio di Stato fa proprio il punto di vista dell'Amministrazione cantonale delle pubbliche contribuzioni e propone pertanto a codesto Gran Consiglio di considerare evasa in tale modo la mozione presentata.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, per presentarvi i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*